



COMUNE DI PIANEZZA

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

(Assunti i poteri della Giunta Comunale – Art. 48 TUEL 267/2000)

N. 10

OGGETTO: ***COSTITUZIONE IN GIUDIZIO INNANZI AL CONSIGLIO DI STATO PER L' ANNULLAMENTO/RIFORMA SENTENZA TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA REGIONE PIEMONTE N. 211/2022 PROMOSSO DAL SIG. MULATERO LUIGI***

*L'anno **duemilaventidue** addì **sei** del mese di **giugno** alle ore **12:00** nella residenza municipale, assistito dal Segretario Comunale dott. MORRA Paolo, ha adottato la seguente deliberazione:*

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO Con i poteri spettanti alla Giunta Comunale

Premesso che:

- In data 9.05.2006 era stata emessa da questo Comune ordinanza n. 33 per la demolizione di opere abusivamente realizzate presso l'area di Via Caduti per la Libertà n. 5;
- in data 19.07.2006 con prot. 12360, era stata presentata istanza di Permesso di Costruire con la quale si richiedeva la sanatoria delle opere di demolizione e parziale realizzazione di nuova struttura portante in cemento armato, nonché la totale riedificazione del fabbricato residenziale demolito.
- La pratica edilizia sopra indicata, sottoposta all'esame della locale commissione edilizia aveva avuto parere favorevole, condizionato alla separazione della pratica in due distinte istanze, di cui una volta alla sanatoria delle opere di demolizione e la seconda per l'edificazione del nuovo fabbricato.
- In data 19.02.2007 era stato rilasciato Permesso in Sanatoria n. 12, ai sensi dell'art. 37 del DPR 380/01 e s.m.i., inerente opere di demolizione e parziale realizzazione di nuova struttura portante in cemento armato presso l'area di Via Caduti per la Libertà n. 5 e successivamente, in data 23.02.2007, era stato rilasciato Permesso di Costruire n. 14, per riedificazione di fabbricato residenziale abusivamente demolito, presso l'area di Via Caduti per la Libertà n. 5.
- Il permesso a costruire n.14/2006 è stato oggetto di ricorso al Tar conclusosi con sentenza di rigetto n. 1606 del 26 marzo 2010 cui è seguito l'appello proposto dal Consiglio di Stato che ha, per contro, accolto il ricorso disponendo l'annullamento del citato permesso a costruire con sentenza n. 02009/2016.

Considerato che l'esecuzione della citata sentenza del Consiglio di Stato, per il conseguente coinvolgimento degli interessi di più soggetti che ne subiscono gli effetti, si presentava di particolare complessità e delicatezza, con deliberazione della Giunta Comunale n. 20 /2017 si promuoveva ricorso avanti al Consiglio ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 112 comma 5 e 114 comma 7 del D.Lgs n. 104/2010 (Codice del processo amministrativo), recante la richiesta di chiarimenti in ordine alle modalità di ottemperanza alla predetta sentenza n. 02009/2016, affidando l'incarico di assistenza legale all'Avv. Prof. Mariano Protto, avvocato particolarmente esperto in diritto amministrativo.

Rilevato che con sentenza 3614 del 30 maggio 2019 la IV Sezione del Consiglio di Stato pronunciava l'inammissibilità del ricorso, precisando che *“Nel caso di specie la portata del giudicato è affatto chiara e inequivoca, esplicandosi e esaurendosi nell'effetto tipico demolitorio di un giudicato di annullamento del titolo edilizio, costituito dal permesso di costruire n. 14 del 23 febbraio 2007, e dovendo l'Amministrazione, nell'ambito delle sue specifiche e proprie attribuzioni, valutare se e quali provvedimenti adottare a seguito dell'annullamento giurisdizionale”*.

Dato atto che il Comune con nota prot. 1047/2020 del 20/01/2020 notificava al sig. Mulatero e ai controinteressati l'avvio del procedimento per l'annullamento d'ufficio del permesso di costruire n. 12 del 19/02/2017, assegnando agli stessi un termine di 15 giorni per presentare eventuali memorie, istanze e documenti. Successivamente, detto permesso veniva di fatto annullato e veniva notificato

alle parti l'avvio del procedimento per ottemperanza della citata sentenza del Consiglio di Stato.

Richiamate:

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 170 del 3 luglio 2019 con la quale il Comune approvava l'accordo di collaborazione con l'Agenzia delle Entrate, per attività di valutazione immobiliare del valore venale delle opere eseguite abusivamente relative all'immobile in questione;
- la determinazione del Responsabile del Settore Territorio n. 73 del 17.02.2021 con la quale è stata applicata la sanzione ex art. 38 del D.Lgs. n. 380/2001 nella misura determinata dall'Agenzia del Territorio e con la riduzione del 15% per un importo di € 28.135,00 ai sigg. Fiaschè Francesco e Giannone Romina

Rilevato che in data 26.04.2021, prot. 8903, veniva notificato all'Ente un nuovo ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte nei confronti del Comune e dei sigg. Fiaschè Francesco e Giannone Romina, da parte del Sig. Mulatero Luigi per l'annullamento della suddetta determinazione del Responsabile del Settore Territorio n. 73 del 17.02.2021.

Dato atto che con sentenza n. reg. prov. Coll. 211/2022, pubblicata il 14/03/2022, e notificata al ricorrente in data 04/04/2022, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte ha dichiarato inammissibile il suddetto ricorso e compensato le spese legali.

Rilevato che in data 03.05.2022, veniva notificato all'Ente tramite pec inviata all'Avv. Mariano Protto, legale a cui era stata affidata l'assistenza in giudizio, un nuovo ricorso innanzi al Consiglio di Stato Sez. Giurisdizionale, nei confronti del Comune e dei sigg. Fiaschè Francesco e Giannone Romina, con l'intervento dei sigg. Giuseppe Cristallo e Francesca Moscato, da parte del Sig. Mulatero Luigi per l'annullamento e riforma della sopra citata sentenza.

Ritenuto di conferire al medesimo avvocato Mariano Protto l'incarico di assistenza e rappresentanza professionale per la costituzione in giudizio al fine di difendere e sostenere la legittimità e correttezza dell'operato dell'Amministrazione comunale, in considerazione del fatto che lo stesso è già a conoscenza della vicenda giudiziaria.

Dato atto della disponibilità manifestata dall'Avvocato Prof. Mariano Protto, con studio legale in Via Cicerone, n. 44, Roma, e ritenuto di demandare a successivi provvedimenti del Responsabile del Settore Affari Generali la formalizzazione dell'incarico e il relativo impegno di spesa, assegnando all'uopo un budget complessivo pari ad € 11.700,00.

Dato atto che la costituzione in giudizio è demandata alla competenza della Giunta Comunale ai sensi dell'art. 29 comma 1 lett. B 2) dello Statuto comunale e che l'incarico di difesa legale non rientra nelle limitazioni, procedure e vincoli previsti dall'art. 3 commi 55 e seguenti, della legge 244/2007.

Con i poteri spettanti alla Giunta Comunale,

DELIBERA

- 1 Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante del presente dispositivo.
- 2 Di autorizzare, per le motivazioni meglio specificate in narrativa ed al fine di tutelare gli

interessi dell'ente, la costituzione nel giudizio innanzi al Consiglio di Stato – Sez. Giurisdizionale - avverso il ricorso presentato dal Sig. Luigi Mulatero, notificato all'Ente in data 03 maggio 2022, mezzo pec all'Avv. Mariano Protto, incaricato della rappresentanza legale dell'Ente, per l'annullamento e riforma della sentenza n. reg. prov. coll. 211/2022 pubblicata il 14/03/2022 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte.

- 3 Di conferire puntuale mandato a rappresentare e difendere questo Comune nel suddetto giudizio innanzi al Consiglio di Stato – sez. giurisdizionale, all'avv. prof. Mariano Protto, eleggendo domicilio presso il suo studio sito a Roma, in Via Cicerone,44.
- 4 Di demandare al Responsabile del Settore Affari Generali la formalizzazione dell'affidamento dell'incarico per la tutela e assistenza legale nel giudizio in oggetto all' Avv. Mariano Protto, con studio in Via Cicerone, 44 – Roma, assegnando all'uopo un budget pari ad € 11.700,00.
- 5 Di pubblicare sul sito istituzionale dell'Ente – Sezione Amministrazione Trasparente – il presente provvedimento in ottemperanza agli obblighi in materia di trasparenza di cui al D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D. Lgs. 97/2016.

Successivamente, con i poteri spettanti alla Giunta Comunale,

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del TUEL 267/2000 e ss.mm.i.

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la legittimità, correttezza e regolarità amministrativa della deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
GUIFFRE Dott.ssa Stefania

Pianezza, lì 03/06/2022

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

RESPONSABILE
SETTORE FINANZIARIO-INFORMATICO
Rag. Favarato Luca

Pianezza, lì 06/06/2022

IL COMMISSARIO
STRAORDINARIO
Dott.ssa FAVIA Brunella

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. MORRA Paolo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal _____, come prescritto (art.124, comma 1, D.Lgs. n.267/2000).

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. MORRA Paolo

Pianezza, li _____

Divenuta esecutiva in data

☐ Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, c.3 D.Lgs. n.267/2000)

Pianezza, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. MORRA Paolo